



CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i.

TRA

Il **Commissario Straordinario**, Arch. Fabio Massimo Saldini, Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., di cui all'art. 3, comma 5-ter, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonché ai sensi dell'art. 16, comma 3 bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Luigi Sturzo n. 31, presso la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., P.E.C. protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it – di seguito per brevità “Commissario Straordinario”

E

Comune di Cortina d'Ampezzo, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), Corso Italia n. 33, P. IVA IT00087640256, in persona del Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Roberto Manfredonia, dotato dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto, PEC cortina@pec.comunecortinadampezzo.it, di seguito denominato, per brevità, “Comune”;

congiuntamente, di seguito denominate le “**Parti**”.

PER DISCIPLINARE FRA LE PARTI LE MODALITÀ DI ACCESSO ALL'IMPIANTO PISTA DA BOB "EUGENIO MONTI" DI CORTINA D'AMPEZZO NELLE MORE E IN OCCASIONE DELLA RICONSEGNA PROGRESSIVA DELL'IMPIANTO AL COMUNE

PREMESSO CHE:

a) l'art. 15, comma 1, della legge n. 241 del 1990 s.m.i. prevede che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

b) l'art. 16 comma 3-bis del decreto-legge n.121/2021 convertito in legge n. 156/2021, prevede che “*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione ... degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo ... l'amministratore delegato della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., n.d.s.) è nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 al commissario straordinario sono altresì attribuiti i poteri e le facoltà di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. ...*”;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 13 settembre 2023 al numero 2491, abrogativo del D.P.C.M. 26 settembre 2022 e recante il nuovo Piano Complessivo delle Opere

Olimpiche, all'allegato n. 1, con il codice B.05.2 prevede l'intervento denominato "*CORTINA SLIDING CENTRE - LOTTO 2 Riqualificazione della Pista "Eugenio Monti"* con rigenerazione delle aree contermini, adeguamento della viabilità e realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie" – CUP C47D21000060001;

d) il Commissario Straordinario è quindi il soggetto attuatore *ex lege* dell'opera pubblica di cui alla lettera precedente;

e) il Comune di Cortina d'Ampezzo sarà l'Ente beneficiario dell'intervento, a titolo di legacy, una volta che sarà stato completato e collaudato;

f) l'Intervento è in fase di avanzata esecuzione;

g) le Parti condividono, secondo le finalità istituzionalmente demandate, l'interesse pubblico primario a consentire al Comune di Cortina D'Ampezzo, beneficiario dell'opera, di acquisire la progressiva disponibilità dell'Impianto sportivo, in funzione della sua preparazione per lo svolgimento delle competizioni sportive già programmate, secondo modalità e tempistiche compatibili con lo stato delle attività in corso, cioè con le esigenze organizzative e operative legate alle ulteriori lavorazioni da concludere, per quanto di competenza del Commissario Straordinario, e con le condizioni di sicurezza delle aree interessate, essendo ancora in cantiere la ditta appaltatrice Pizzarotti & C. s.p.a., come noto affidataria dell'appalto sopra identificato per la riqualificazione della Pista Eugenio Monti;

h) la riconsegna dell'Impianto dal Commissario Straordinario al Comune, secondo quanto condiviso dalle Parti, sarà articolata come segue: i. una fase transitoria, nella quale il Commissario Straordinario quale soggetto attuatore manterrà la disponibilità dell'intero Impianto, nel rispetto degli obblighi della ditta Pizzarotti previsti nel contratto di appalto di lavori in corso di ultimazione; ii. una successiva fase di consegna parziale, o di più consegne parziali fino ad arrivare alla consegna completa e definitiva, in cui determinate aree saranno progressivamente messe a disposizione del Comune secondo modalità da concordare e formalizzare tra le Parti;

i) durante la fase transitoria il Comune di Cortina D'Ampezzo potrà accedere all'Impianto sportivo per il tramite di personale preventivamente individuato e incaricato dal Comune medesimo o dalla propria Società Partecipata, individuata dall'Amministrazione Comunale come gestore dell'Impianto sportivo, esclusivamente nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Accordo, senza che ciò comporti il trasferimento al Comune della custodia o della disponibilità delle aree interessate, adempimento per il quale dovrà essere sottoscritto un successivo atto;

j) le Parti intendono disciplinare, quindi mediante il presente atto, le condizioni di accesso e utilizzo dell'Impianto sportivo, definendo i rispettivi obblighi e le modalità di coordinamento, ferma restando la necessità di assicurare la continuità delle attività di competenza del soggetto attuatore dell'opera pubblica in corso di ultimazione e il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 – Valore delle premesse, Oggetto e finalità

1. Le premesse costituiscono patto e fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Commissario Straordinario nella qualità di soggetto attuatore e il Comune in relazione alle modalità di accesso e di utilizzo dell’Impianto sportivo “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, al fine di consentire le attività sportive e agonistiche già programmate dal Comune di Cortina D’Ampezzo.

3. A tal fine, la presente convenzione individua le seguenti fasi operative:

a) una **fase transitoria**, nella quale la disponibilità dell’intero Impianto rimane in capo al Commissario Straordinario, nella qualità di soggetto attuatore, fermo quanto prescritto per quest’ultimo nel Contratto di appalto con la ditta Pizzarotti & C. s.p.a., con possibilità per il personale incaricato dal Comune e della Società Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. (Se.Am.), di accedere alle sole aree autorizzate, previa autorizzazione da inoltrare direttamente alla Direzione dei Lavori ed al Commissario Straordinario, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente atto;

b) una **fase di consegna parziale**, scomponibile in più sub-fasi di consegna parziale, nella quale il Commissario Straordinario, nella qualità di soggetto attuatore mette a disposizione del Comune specifiche aree dell’Impianto, che verranno in seguito individuate mediante apposito verbale;

c) una **fase di consegna definitiva**, sussistendone i presupposti, per ragioni di semplificazione in sostituzione di una o più consegne parziali.

4. La presente convenzione non produce effetti sulla titolarità del potere dominicale sull’Impianto sportivo, né determina il trasferimento del possesso delle aree non espressamente consegnate al Comune.

5. Il trasferimento della gestione, della custodia o delle responsabilità relative alle singole aree dovrà risultare espressamente dagli atti di consegna parziale, e da ultimo definitiva, e dagli eventuali ulteriori atti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 2 – Fase transitoria e mantenimento della disponibilità dell’impianto sportivo in capo al Commissario Straordinario

1. Dalla data di efficacia della presente convenzione e fino alla formalizzazione della consegna parziale di cui all’art. 4, il Commissario Straordinario mantiene la disponibilità dell’intero Impianto, fermo quanto previsto nel contratto di appalto di lavori in corso di esecuzione con la ditta Pizzarotti & C. s.p.a., assicurando, per il tramite della propria struttura e della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in corso di esecuzione, il coordinamento delle attività di propria competenza e disciplinando gli accessi alle aree nel rispetto delle esigenze operative e di sicurezza.

2. Durante tale fase, la Società Se.Am. potrà richiedere l’accesso all’Impianto per il personale incaricato, mediante richiesta scritta da inoltrare preventivamente alla Direzione dei Lavori ed al Commissario Straordinario, esclusivamente per le finalità necessarie al funzionamento della Pista per attività di allenamento e agonistiche.

3. L’accesso del personale comunale o incaricato dalla Società Se.Am., previamente autorizzato ad accedere al cantiere dalla Direzione dei Lavori, non comporta

l'attribuzione al Comune di autonomi poteri di gestione o di intervento sulle aree non consegnate, né autorizza l'esecuzione di lavori, modifiche, installazioni o altre attività non previamente concordate e autorizzate dalla Direzione dei Lavori e dal Commissario Straordinario.

4. Il Commissario Straordinario e/o la Direzione dei Lavori potrà impartire disposizioni organizzative e operative relative agli accessi e alla permanenza nell'Impianto, anche in relazione a lavorazioni, attività tecniche o altre situazioni che richiedano limitazioni o sospensioni temporanee per esigenze esecutive dell'intervento di riqualificazione generale in corso di ultimazione.

Art. 3 – Modalità di accesso del personale comunale durante la fase transitoria

1. La Società Se.Am. trasmette preventivamente alla Direzione Lavori ed al Commissario Straordinario un elenco nominativo del personale per cui richiede l'autorizzazione ad accedere all'Impianto, indicando, per ciascun soggetto, almeno:

- a) nome e cognome;
- b) ente o soggetto di appartenenza;
- c) ruolo o funzione svolta;
- d) eventuale impresa o organizzazione di appartenenza;
- e) finalità dell'accesso e, ove necessario, aree per le quali è richiesto l'ingresso.

2. La Società Se.Am. comunica tempestivamente alla Direzione Lavori ed al Commissario Straordinario ogni variazione dell'elenco, inclusi inserimenti, sostituzioni. L'accesso di personale non previamente autorizzato dalla Direzione Lavori e/o dal Commissario Straordinario non è consentito.

3. Prima di ciascun accesso giornaliero, la Società Se.Am. comunica alla Direzione dei Lavori ed al Commissario Straordinario, con le modalità e nei tempi concordati, i nominativi delle persone che si intende far accedere all'Impianto nella giornata, l'orario indicativo di presentazione all'ingresso del cantiere e di uscita dal cantiere, le aree interessate dalla richiesta di accesso e le relative finalità.

4. L'accesso è subordinato alle procedure di identificazione e registrazione previste dalla Direzione Lavori e alle ulteriori prescrizioni impartite dal personale incaricato del controllo degli accessi.

5. Il personale, una volta autorizzato, è tenuto:

- a) a rispettare le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori e dal personale da essa incaricato;
- b) a permanere esclusivamente nelle aree espressamente autorizzate;
- c) a non oltrepassare delimitazioni, barriere, recinzioni, varchi o segnaletica indicanti divieti o limitazioni di accesso;
- d) a non accedere a zone di cantiere, aree tecniche, locali, percorsi o spazi riservati, salvo specifica ulteriore autorizzazione;

e) a utilizzare i dispositivi di protezione individuale eventualmente prescritti e a osservare la segnaletica e le procedure di sicurezza applicabili;

f) a non interferire con le attività lavorative e operative in corso e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo riscontrate;

g) a rispettare le procedure di emergenza e le indicazioni impartite in caso di allarme, evacuazione o sospensione delle attività.

6. La Direzione Lavori e/o il Commissario Straordinario può negare, limitare o sospendere l'accesso, anche con effetto immediato, qualora ciò sia necessario per ragioni di sicurezza, esigenze operative, attività di cantiere, disposizioni delle autorità competenti o inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente convenzione.

7. L'accesso avviene sotto il coordinamento della Direzione Lavori e non attribuisce al personale comunale la disponibilità esclusiva delle aree visitate né il potere di ammettere all'ingresso ulteriori soggetti non previamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

Art. 4 – Consegna parziale dell'Impianto

1. La successiva fase di consegna parziale, scomponibile in più consegne parziali, avrà inizio esclusivamente a seguito della formale individuazione delle aree da mettere a disposizione del Comune e della sottoscrizione di un apposito verbale di consegna parziale da parte dei soggetti autorizzati dalle Parti.

2. La consegna parziale, o ciascuna consegna parziale, non determina automaticamente la cessazione delle responsabilità del Commissario Straordinario quale soggetto attuatore dell'opera pubblica in corso di ultimazione, in relazione alle attività, alle aree e agli impianti che rimangano nella sua disponibilità o sotto il suo controllo, né esonera alcuna Parte dagli obblighi inderogabili previsti dalla legge.

3. Eventuali ulteriori consegne parziali saranno formalizzate mediante verbali integrativi, sottoscritti dalle Parti, che costituiranno parte integrante della presente convenzione.

Art. 4-bis – Consegna definitiva dell'Impianto

1. Le Parti si impegnano a procedere alla consegna definitiva dell'Impianto, eventualmente in sostituzione di una o più consegne parziali, a seguito del collaudo finale dell'opera pubblica, con ciò realizzando l'effetto di *legacy* dell'investimento pubblico.

2. Ai fini del perfezionamento della consegna definitiva di *legacy*, il Comune si impegna sin d'ora a rispettare la raccomandazione di cui alla delibera della Corte dei Conti (Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato) n. 68 del 30 ottobre 2025, ovvero che l'opera abbia destinazione vincolata al fine di evitare forme di concessione in disponibilità ad altri soggetti (operatori economici privati ad esempio) che prevedano cessioni delle opere realizzate in proprietà a questi ultimi, a discapito del patrimonio pubblico.

Art. 5 – Coordinamento in materia di salute e sicurezza

1. Le Parti si impegnano a cooperare e coordinarsi, nel rispetto delle prerogative della Direzione Lavori, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e responsabilità, al fine di assicurare condizioni di accesso e utilizzo dell'Impianto compatibili con la sicurezza delle persone e con lo svolgimento delle attività presenti, mantenendo separate le aree oggetto di cantierizzazione da quelle necessarie per le attività sportive dell'Impianto.

2. Il Commissario Straordinario, nel rispetto delle prerogative della Direzione Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dell'appaltatore Pizzarotti & C. s.p.a., mette a disposizione della Società Se.Am., nei limiti della documentazione disponibile e pertinente alle aree interessate, le informazioni relative ai rischi conosciuti, alle eventuali interferenze e alle prescrizioni necessarie per l'accesso durante la fase transitoria e per la successiva consegna parziale, scomponibile in più consegne parziali

3. Resta sin d'ora inteso fra le Parti che per le attività svolte nelle aree oggetto di formale consegna, la Società Se.Am. e il soggetto da essa incaricato della gestione dei relativi servizi nel rispetto della vigente normativa, provvedono, ciascuno per quanto di competenza, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto della presenza di altre attività o soggetti operanti nell'Impianto.

4. La sottoscrizione della presente convenzione, non disciplinando nell'immediato la consegna integrale e definitiva dell'Impianto sportivo, non comporta il trasferimento automatico delle funzioni o delle responsabilità in materia di sicurezza da un soggetto all'altro, né modifica l'individuazione dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei committenti o delle altre figure responsabili ai sensi della normativa vigente.

5. Ferme le prerogative della Direzione Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dell'appaltatore Pizzarotti & C. s.p.a., le Parti convengono che in presenza di rischi da esse non adeguatamente valutati, interferenze non gestite o condizioni che possano compromettere la sicurezza, le attività interessate saranno sospese o limitate secondo le procedure applicabili, fino al ripristino delle condizioni necessarie.

Art. 6 – Obblighi di informazione e collaborazione

1. Le Parti individuano reciprocamente i referenti incaricati del coordinamento operativo per l'attuazione della presente convenzione e ne comunicano i nominativi e i recapiti prima dell'avvio degli accessi.

2. Ciascuna Parte comunica tempestivamente all'altra ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa incidere sulle modalità di accesso, sull'utilizzo delle aree, sulla sicurezza delle persone o sulla regolare attuazione delle attività concordate.

3. Le Parti collaborano per la risoluzione delle criticità operative e per l'aggiornamento delle procedure, delle planimetrie e della documentazione allegata, nel rispetto delle rispettive competenze.

4. Le disposizioni operative adottate per l'attuazione della presente convenzione non potranno modificare l'oggetto della consegna, o delle successive consegne, o attribuire diritti di accesso ulteriori rispetto a quelli formalmente autorizzati dalla Direzione Lavori.

Art. 7 – Responsabilità delle Parti

1. Ferme le prerogative della Direzione Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dell'appaltatore Pizzarotti & C. s.p.a., ciascuna Parte risponde delle attività svolte e degli obblighi assunti nell'ambito delle proprie competenze, nonché dell'osservanza degli obblighi di legge ad essa applicabili.

2. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come esclusione o limitazione preventiva di responsabilità inderogabili per legge.

3. L'eventuale violazione delle prescrizioni di accesso e sicurezza potrà comportare la revoca dell'autorizzazione all'accesso, la sospensione delle attività e l'adozione delle ulteriori misure consentite dalla legge e dagli atti applicabili.

Art. 8 – Durata ed efficacia

1. La presente convenzione acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e fino all'esaurimento dei suoi effetti, comunque nei limiti della durata del mandato *ex lege* del Commissario Straordinario.

2. Le disposizioni della presente convenzione continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, fino alla loro sostituzione con successivi atti sottoscritti dalle Parti.

Art. 9 – Modifiche e integrazioni

1. Ogni modifica o integrazione della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti dai rispettivi soggetti autorizzati, a pena di nullità.

2. Gli aggiornamenti degli elenchi del personale autorizzato, delle procedure operative e dei nominativi dei referenti potranno essere effettuati mediante comunicazioni secondo le modalità concordate, purché non comportino modifiche sostanziali agli obblighi e alle responsabilità stabiliti dalla convenzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.

2. I dati identificativi del personale autorizzato saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione degli accessi, alla sicurezza e all'attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

3. Ciascuna Parte provvede agli adempimenti di propria competenza in materia di protezione dei dati personali e adotta le misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento effettuato.

Art. 11 – Controversie e disposizioni finali

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via collaborativa le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'attuazione della presente convenzione, mediante

confronto tra i rispettivi referenti e, ove necessario, tra i soggetti muniti dei relativi poteri decisionali.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti.

3. La presente convenzione è sottoscritta con modalità elettronica o digitale, secondo le disposizioni applicabili.

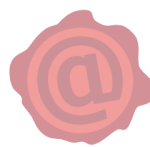
Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: Roma-Cortina d'Ampezzo, data come da firma digitale

Il Commissario Straordinario

Arch. Fabio Massimo Saldini

Firma: _____



FABIO
MASSIMO
SALDINI
12.10.2026
19:11:49
GMT+02:00

Per Comune di Cortina d'Ampezzo

Il Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Roberto Manfredonia

Firma: _____



Firmato digitalmente da
Roberto Manfredonia
C=IT